

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

V.A.B. Vigilanza Antincendi Boschivi
Sezione Provinciale Reggio Emilia ODV



STATUTO

Statuto V.A.B. Reggio Emilia O.D.V.

Disposizioni generali

Articolo 1 - Denominazione ed ubicazione dell'Associazione

La **V.A.B. VIGILANZA ANTICENDI BOSCHIVI SEZIONE PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA "Organizzazione di Volontariato"** (o anche in forma breve, **V.A.B. Sezione Reggio Emilia O.d.V.**), in questo statuto successivamente indicata anche come "Associazione", con durata illimitata, è un'Associazione di Volontariato di Protezione Civile, non ha scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del Decreto Legislativo 3 agosto 2018 n. 105, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati finalizzate a Protezione Civile ai sensi della Legge 24 febbraio 1992 n. 225 e successive modificazioni, con sede legale in **Via Cella All'Oldo nr. 32, Villa Cella (RE) 42124, ex-Cantiere TAV**. L'Eventuale trasferimento della sede in ambito Provinciale, deliberato dall'Assemblea degli Associati, non necessita di modifiche statutarie.

Articolo 2 - Enunciazioni di principio

La **V.A.B. VIGILANZA ANTICENDI BOSCHIVI SEZIONE PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA O.d.V.**, è un'Associazione apolitica e aconfessionale, avente finalità di solidarietà, priva di qualsivoglia fine di lucro, anche indiretto, regolata dal presente Statuto e dal Codice civile.

Articolo 3 - Scopi e finalità dell'Associazione

L'Associazione ha per scopo:

- a) prevenire e reprimere gli incendi boschivi;
- b) prevenire e limitare altri eventi pregiudizievoli per il bosco e l'ambiente;
- c) perseguire finalità di previsione, studio, ricerca, educazione in ordine al problema degli incendi boschivi e subordinante, degli altri eventi pregiudizievoli per l'ambiente;
- d) perseguire tramite specifiche strutture ed unità di intervento, sia nel momento della previsione prevenzione che in quello del soccorso, attività di Protezione Civile in settori diversi dall'antincendio boschivo, cooperando con Istituzioni e Enti Pubblici preposti svolgendo i servizi da questi suggeriti o richiesti;
- e) istruire, qualificare e specializzare i Soci per lo svolgimento dei compiti diretti al raggiungimento degli scopi associativi, anche in collaborazione con Istituti, Enti, Istituzioni o esperti esterni alla Associazione;
- f) acquisire, mantenere e ampliare la disponibilità di mezzi, delle attrezzature e delle risorse umane e finanziarie occorrenti all'espletamento delle attività statutarie;
- g) collaborare e cooperare con Associazioni ed Enti aventi scopi assimilabili a quelli enunciati nel presente Atto;
- h) divulgare e approfondire la cultura cinofila aiutando i proprietari di cani, attraverso l'educazione, a capire, interpretare e impostare un rapporto corretto con il proprio cane;
- i) l'Associazione opera nel settore della Protezione Civile, occupandosi anche dell'addestramento delle unità cinofile, cioè dei cani e dei loro conduttori, per la ricerca di persone disperse sia in superficie sia sepolte sotto le macerie. L'addestramento ha lo scopo di permettere al binomio uomo-cane di essere in perfetta sintonia, in modo da costituire un'unità operativa efficiente;
- j) concedere, la possibilità ai privati di accedere a corsi di addestramento al fine di favorire l'educazione cinofila;
- k) nell'ambito della Protezione Civile, attivandosi operativamente, in caso di interventi di emergenza a livello locale, nazionale e internazionale. Realizza dimostrazioni pratiche con le unità cinofile sia nell'ambito di manifestazioni pubbliche sia presso le istituzioni scolastiche;
- l) promuove esperienze di *pet-therapy* e socializzazione tra le unità cinofile e persone diversamente abili, in situazioni di emergenza e disagio psico-fisico, per migliorare lo stato personale attraverso la relazione con l'animale;
- m) diffondere la passione per l'addestramento del cane da utilità e da compagnia;

- n) promuovere l'utilità del cane addestrato, in tutte le iniziative d'interesse generale, prestando la propria attività a favore dei Soci e di utenti esterni all'Associazione;
- o) facilitare ai propri associati l'utilizzazione delle strutture a disposizione o le lezioni collettive impartite da esperti in materia di addestramento;
- p) organizzare attività, direttamente o in collaborazione con enti nazionali o altre società cinofile;
- q) favorire la preparazione teorica e pratica dei propri associati;
- r) favorire eventuali collaborazioni con canili pubblici e privati.

Le citate attività sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti. L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti benefici. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti stabiliti dall'Assemblea dei soci. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di socio.

Tutte le attività dell'Associazione sono finalizzate a rendere un servizio di Volontariato per situazioni di bisogno del singolo o della collettività nei settori dell'Antincendio, della Protezione Civile, dell'Ambiente e del Sociale.

Articolo 4 - Logo, emblema e standardo dell'Associazione

Il logo dell'Associazione è costituito dall'acronimo **V.A.B.** () formato da lettere maiuscole tondeggianti di colore verde; la A e la V sono costituite dallo stesso carattere ovviamente capovolto, il trattino centrale della A è sostituito da un cerchio pieno di colore rosso; la B è priva del trattino rettilineo verticale ed i tre tratti orizzontali hanno lunghezze crescenti dal basso verso l'alto.

L'emblema ha la forma circolare e riproduce una folgore di colore rosso che attraversa due montagne sovrapposte di colore verde, in campo giallo, con l'acronimo **V.A.B.**. L'emblema dell'Associazione e lo standardo dell'Associazione non possono essere usati senza preventiva autorizzazione dell'Ufficio di Presidenza.

Il logo o l'emblema devono essere riportati su tutti gli atti, pubblicazioni e distintivi dell'Associazione, nonché sul materiale e le attrezzature. Il logo deve essere apposto su tutti gli automezzi mentre l'emblema è riportato sul distintivo del personale e sulle insegne da collocarsi all'ingresso delle sedi sociali.

Articolo 5 – Risorse Economiche

La **V.A.B. VIGILANZA ANTICENDI BOSCHIVI SEZIONE PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA O.d.V.**, trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) Contributi dagli Aderenti;
- b) Contributi da Privati;
- c) Contributi dallo Stato, Enti e Istituzioni Pubbliche, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate Attività o Progetti;
- d) Donazioni e lasciti Testamentari;
- e) Rimborsi derivanti da Convenzioni;
- f) Entrate derivanti da Attività Commerciali e Produttive marginali.

L'Esercizio Finanziario dell'Associazione ha inizio e termina rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio e lo sottopone alla Assemblea dei Soci entro il mese di marzo dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario.

Articolo 6 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di membri non inferiore a 5 (cinque) e non superiore a 9 (nove) eletti dall'Assemblea dei soci. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio direttivo decada dall'incarico il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino alla naturale scadenza.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà alla sostituzione in attesa della successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l'Assemblea, affinché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. A titolo esemplificativo, spetta fra l'altro:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) predisporre il bilancio;
- c) deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- d) predisporre gli eventuali regolamenti interni;
- e) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano.

Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta anche via e-mail non meno di sette giorni prima della riunione, ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-Presidente, lo ritenga opportuno, o su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggior parte dei membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e dal Presidente, vengono conservati agli atti.

I Soci

Articolo 7 - Ammissione dei Soci

Possono far parte dell'Associazione tutte le persone in possesso dei diritti civili, indipendentemente dalla loro nazionalità, confessione religiosa e ideologia politica, che accettino integralmente e senza riserve il presente Statuto.

Si entra a far parte dell'Associazione presentando domanda scritta al Consiglio Direttivo.

Il socio entra a far parte della Sezione Provinciale o Gruppo Comunale da lui prescelti.

Il socio può presentare domanda di adesione all'Associazione anche se risiede fuori della Provincia di Reggio Emilia, purché la richiesta sia motivata. Sull'ammissione, dimissioni o espulsione di un socio, anche Onorario, delibera il Consiglio Direttivo.

Articolo 8 - Categorie dei soci

L'Associazione comprende le seguenti categorie di soci:

- a) **Operativi:** svolgono gratuitamente, a norma di regolamento, le attività di istituto proprie dell'Associazione e pagano annualmente la quota prevista;
- b) **Collaboratori:** svolgono gratuitamente le attività loro richieste e pagano annualmente la quota prevista;
- c) **Sostenitori:** versano annualmente una quota superiore a quella dei Soci Operativi e Collaboratori;
- d) **Benemeriti:** versano annualmente una quota superiore a quella dei Soci Sostenitori;
- e) **Giovani:** di età compresa tra i 14 ed i 18 anni, svolgono gratuitamente le mansioni loro riservate dal Regolamento, pagano annualmente la metà della quota prevista per i Soci Operativi.

L'ammontare delle quote sociali è stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo.

Tutti i soci godono degli stessi diritti sociali, nel rispetto dei principi di democraticità e partecipazione.

La domanda di ammissione dei soci minorenni deve essere controfirmata dall'esercente la potestà genitoriale. Il minore ha gli stessi diritti ed obblighi degli altri associati, tra cui anche il

diritto di voto e quello di partecipazione alle assemblee. Con riferimento al diritto di voto, orientamenti giurisprudenziali (Cass. Ordinanza Sez. VI 04.10.2017 n. 23228) ripresi dalla Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 1309 del 06/02/2019, hanno chiarito la legittimità di tale diritto degli associati minorenni.

Articolo 9 - I Soci Onorari

Il Consiglio Direttivo può conferire temporaneamente o a vita il riconoscimento di Socio Onorario ai privati cittadini, rappresentanti del mondo politico, scientifico o culturale, che si siano distinti per:

- a) servizi, elargizioni o donazioni cospicue fatte all'Associazione;
- b) lo studio o l'opera o l'impegno culturale o politico a favore dei temi oggetto degli scopi associativi.

La nomina a Socio Onorario diviene effettiva solo dopo l'accettazione scritta della nomina e dello Statuto associativo, da parte del candidato.

Articolo 10 - Doveri e diritti dei soci

I Soci hanno il dovere di difendere ed affermare, soprattutto con l'esempio, le finalità dell'Associazione, di collaborare al miglioramento morale e materiale dell'Associazione, di rispettare e far rispettare lo Statuto ed il regolamento, adempiendo agli obblighi che ne scaturiscono, e di pagare le quote associative.

I Soci Operativi, Collaboratori e Giovani hanno, inoltre, il dovere di svolgere le attività di istituto dell'Associazione, secondo quanto previsto dal presente Statuto e dal Regolamento.

I Soci hanno il diritto di: intervenire e votare nelle assemblee; frequentare i locali sociali in conformità delle delibere degli organi associativi; accedere ed essere eletti alle cariche Associate; prendere visione di tutti gli atti deliberativi e della documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenere copia.

Articolo 11 - Provvedimenti disciplinari

I provvedimenti disciplinari sono presi nei casi e nei modi previsti dal Regolamento dal Consiglio Direttivo, interessato, per sanzionare comportamenti dei Soci lesivi per l'attività o l'immagine dell'Associazione.

Essi consistono in:

- a) richiamo disciplinare scritto;
- b) sospensione cautelativa (per il tempo necessario all'istruttoria sui fatti o in attesa di provvedimenti);
- c) sospensione da un minimo di 7 ad un massimo di 365 giorni;
- d) radiazione / espulsione, senza possibilità di poter ripresentare domanda di iscrizione.

Qualsiasi provvedimento di sospensione comporta l'interdizione dal frequentare i locali sociali e dallo svolgere le attività associative. Si intendono altresì sospesi tutti i diritti derivanti dalla qualifica di socio.

Articolo 12 - Gratuità delle Prestazione dei Soci e delle Cariche Associate

Tutte le prestazioni e/o Cariche Associate rese dai Soci per lo svolgimento dei compiti sociali sono effettuate in modo totalmente gratuito e disinteressato, fatta salva la possibilità di usufruire di un rimborso per le spese eventualmente sostenute e debitamente documentate, secondo le modalità previste dal presente Statuto.

Articolo 13 – Criteri per l'Ammissione ed Esclusione dei Soci

- 1) L'ammissione a Soci deliberata dal Consiglio Direttivo è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati.
- 2) Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei Soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita.
- 3) Sull'eventuale reiezione di domande, sempre motivata, si pronuncia l'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.
- 4) La qualità di Socio si perde:
 - a) per recesso;

- b) per mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, trascorsi due mesi dall'eventuale sollecito;
 - c) per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - d) per persistenti violazioni degli obblighi statutari;
 - e) per l'istaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra lo stesso e l'Associazione;
- 5) L'esclusione dei Soci è deliberata dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati al socio per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Il recesso da parte dei Soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell'anno in corso.
- 6) Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
- 7) A seguito della perdita della qualità di socio, vi è l'obbligo della restituzione della tessera, della divisa, degli emblemi sociali e di quant'altro lo possa qualificare come appartenente all'Associazione.

Articolo 14 - Celebrazioni

L'ultima domenica di aprile di ogni anno si celebra la Festa dell'Associazione.

Articolo 15 - Regolamento

Il funzionamento dell'Associazione viene disciplinato dal presente Statuto e da un Regolamento emanato a cura del Consiglio Direttivo.

L'organizzazione regionale di riferimento

Articolo 16 - Struttura dell'Associazione Regionale

La struttura dell'Associazione prevede:

- a) un livello centrale costituito da:
 - Sede Regionale
 - Centro Operativo Regionale
 - Squadra di intervento Regionale
- b) un livello periferico, costituito da:
 - Sezioni Provinciali
 - Centro Operativo Provinciale
 - Squadra d'intervento Provinciale
 - Gruppi Comunali.

Articolo 17 - Le Sezioni Provinciali:

Le Sezioni Provinciali hanno il compito di perseguire le finalità statutarie nell'ambito territoriale di loro competenza e nel quadro delle direttive degli organi sociali centrali, dello Statuto e del Regolamento.

Curano, nei limiti stabiliti dal Regolamento, le iscrizioni dei Soci e promuovono ogni altra iniziativa volta ad attuare i fini dell'Associazione.

Sono Costituite con delibera del Consiglio Direttivo Regionale e hanno la piena autonomia territoriale.

Possono essere formate da un numero imprecisato di soci, purché superiore a 15 Soci Operativi.

Articolo 18 - I Consigli di Sezione Provinciale

Il Consiglio di Sezione Provinciale:

- a) elegge il Presidente, il Vicepresidente e il Coordinatore Provinciale. Tutte le nomine vengono comunicate al Consiglio Direttivo Regionale;
- b) delibera i bilanci consuntivo e preventivo della Sezione, da sottoporre per l'approvazione all'Assemblea dei Soci della Sezione entro il 5 Marzo di ogni anno;

- c) adotta tutti i provvedimenti necessari per l'attuazione dei fini dell'Associazione nell'ambito territoriale di sua competenza;
- d) attua le delibere dell'Assemblea dei Soci della Sezione, del Presidente e le direttive del Consiglio Direttivo Regionale;
- e) delibera su tutti gli altri argomenti per i quali gli è conferita competenza, ai sensi del presente Statuto e del Regolamento;
- f) adotta i provvedimenti disciplinari previsti dallo Statuto e dal Regolamento.

Articolo 19 - I Coordinatori Provinciali

I Coordinatori sono eletti dal Consiglio di Sezione Provinciale ed hanno le competenze ed i poteri loro attribuiti dallo Statuto e dal Regolamento.

Hanno la titolarità della rappresentanza morale della sezione e possono essere delegati dal Presidente a firmare gli atti di interesse della Sezione Provinciale.

Convocano l'Assemblea dei Soci della Sezione Provinciale.

Sono moralmente responsabili in solido, con i membri del Consiglio di Sezione Provinciale, nei confronti dei Soci della Sezione e del Consiglio Direttivo, della propria gestione.

Articolo 20 - L'Assemblea dei Soci di Sezione

L'Assemblea dei Soci della Sezione, che viene indetta con le stesse modalità cui all'Articolo 17, si tiene:

- a) almeno due volte l'anno, per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e del rendiconto operativo della Sezione Provinciale;
- b) ogni tre anni, per eleggere il Consiglio della Sezione, con le stesse modalità previste per le elezioni del Consiglio Direttivo;
- c) può essere convocata anche ogni qualvolta si renda necessario o quando ne sia stata fatta richiesta scritta alla Segreteria della Sezione da almeno un decimo dei Soci della Sezione.

L'Assemblea è ordinariamente convocata dal Presidente ma può essere convocata dal Consiglio Direttivo o dal Coordinatore.

Relativamente ai criteri di validità delle adunanze ed ai meccanismi elettorali, valgono le stesse norme previste per l'Assemblea Generale delle Sezioni Provinciali.

Articolo 21 - I Gruppi Comunali

I Gruppi sono articolazioni operative organizzative facoltative dell'Associazione.

Possono essere formati da un numero imprecisato di Soci e sono istituiti dal Consiglio Direttivo in via:

- a) transitoria, quale eventuale fase propedeutica alla costituzione di una Sezione;
- b) permanente, per il soddisfacimento di particolari esigenze operative;
- c) temporanea, per fronteggiare esigenze operative o organizzative di varia natura.

L'autonomia organizzativa, operativa e gestionale dei singoli Gruppi è decisa caso per caso dal Consiglio Direttivo, dal quale i Gruppi stessi dipendono a tutti gli effetti.

Articolo 22 - Il Centro Operativo Regionale

Il Centro Operativo Regionale è una struttura di coordinamento dei servizi antincendio, ambientali, Sociali e di Protezione Civile dell'Associazione.

Opera sotto la supervisione del Coordinatore Regionale responsabile del settore di intervento ed ha il compito di coordinare gli interventi di emergenza messi in atto da Sezioni Provinciali, Gruppi Comunali, nonché di attivare e dirigere gli interventi della squadra di Intervento Regionale.

Articolo 23 - La Squadra di Intervento Regionale:

La Squadra di Intervento Regionale è una struttura, destinata ad interventi in zone non coperte per competenza territoriale o rapporti conversori con Enti Locali da specifiche strutture periferiche dell'Associazione.

È gestita ed attrezzata dal Consiglio Direttivo, che ne provvede alle sue esigenze.

Ne fanno parte i Soci Operativi o Gruppi che ne facciano richiesta, a norma di Regolamento.

Articolo 24 - Le strutture di Protezione Civile: i Nuclei di protezione civile

I Nuclei di protezione civile sono le specifiche strutture facoltative che forniscono le unità di intervento (squadre o pattuglie) per svolgere le attività sociali inerenti alla protezione civile.

In ogni Sezione o Gruppo i Soci che lo desiderano possono dar vita, a norma di Regolamento, ad un nucleo specializzato in uno o più settori d'intervento di protezione civile.

I Nuclei di Sezione operano sotto la supervisione del Coordinatore o di un Consigliere Incaricato.

Articolo 25 - Eleggibilità e durata delle cariche Sociali

Tutti i Soci aventi diritto al voto e non soggetti a causa di ineleggibilità sono eleggibili alle cariche sociali; tutte le cariche sociali elettive hanno durata di 3 anni.

La presentazione delle candidature per l'elezione alle cariche sociali e i meccanismi di voto sono specificati dal Regolamento, fermo restando il principio della segretezza e personalità del voto.

Articolo 26 - Ineleggibilità alle cariche Sociali

Non possono essere eletti alle cariche sociali, i Soci:

- a) che rivestano cariche politiche-sindacali;
- b) che siano stati precedentemente espulsi o sospesi per più di 6 mesi; in tal caso la preclusione opera per 3 anni dalla fine della sospensione o dalla nuova domanda di iscrizione.

Articolo 27 - Elezione, rappresentanza e poteri del Presidente

Il Presidente è eletto dall'intero Consiglio Direttivo tra i suoi componenti elettivi.

Ha rappresentanza morale e legale dell'Associazione.

Svolge tutte le funzioni a lui attribuite dallo Statuto e dal Regolamento o delegate dal Consiglio Direttivo.

In particolari casi di urgenza e necessità, il Presidente può adottare le decisioni proprie del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di sottoporle al Consiglio stesso per la ratifica, entro e non oltre 15 giorni.

Nelle pubbliche calamità il Presidente o un suo delegato può assumere la direzione di tutti i servizi di intervento e di soccorso dell'Associazione, assistito dai Coordinatori (o loro delegati) delle Sezioni coinvolte nell'opera di soccorso.

Convoca le riunioni del Consiglio Direttivo; in caso di impedimento del Presidente, i suoi poteri e le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente.

Articolo 28 - Il Potere di Firma

Il Presidente, in quanto titolare della rappresentanza morale e legale dell'Associazione, ha in via ordinaria, il potere di firma per tutti gli atti dell'Associazione.

Il Presidente può tuttavia delegare ai Consiglieri il potere di firma di particolari atti.

La delega può essere concessa per un singolo atto o per un insieme omogeneo di atti.

Articolo 29 - Verbali degli Organi collegiali:

Per ogni adunanza di qualsivoglia Organo collegiale dell'Associazione, deve essere redatto un verbale da conservare sull'apposito libro, proprio di ogni Organo. Devono essere verbalizzati anche tutti gli eventuali disaccordi tra membri in merito alle decisioni adottate.

Articolo 30 - Incompatibilità

Possono iscriversi come Soci Operativi o Collaboratori i Soci attivi di altre associazioni che perseguano scopi statutarî analoghi a quelli della V.A.B. fatto salvo la clausola di operatività nell'Associazione Stessa.

Qualora un socio eletto ad una carica sociale ne ricoprisse già un'altra, deve optare per una delle due prima della prima adunanza utile degli organi interessati.

Articolo 31 - Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è unico ed indivisibile. È amministrato dal Consiglio Direttivo delle Sezioni Provinciali, ai sensi dello Statuto e del Regolamento e non può essere adoperato se non per il raggiungimento degli scopi sociali.

È costituito da:

- a) tutti i proventi che gli organi centrali e periferici ricevano a qualsiasi titolo (quote sociali, convenzioni, contributi, donazioni, sussidi, interessi su capitali, lasciti, ecc.);
- b) i mezzi, le attrezzature, i materiali, i beni immobili, i beni mobili registrati, brevetti, copyright, o diritti d'autore e quant'altro sia o venga legittimamente in possesso dell'Associazione.

Fermo restando l'unicità del patrimonio associativo, le Sezioni ed i Gruppi hanno la piena disponibilità delle strutture, mezzi, attrezzature e capitali di loro competenza o a loro disposizione per lo svolgimento dei servizi statutari. Solo qualora si verifichi un prolungata ed evidente sproporzione tra le capacità operative della Sezione e gli automezzi o materiali stessi può essere temporaneamente assegnata ad altre Sezioni dal Consiglio Direttivo, di concerto con il Consiglio della Sezione in cui si sia verificata la sproporzione.

Articolo 32 - I beni registrati

Stante l'unicità del patrimonio della rappresentanza legale dell'Associazione, tutti i beni registrati mobili, immobili ed immateriali devono essere intestati alle Sezioni Provinciali.

Articolo 33 - Il Fondo Regionale

Le detrazioni del 10% tesseramento delle Sezioni Provinciali e gruppi Comunali, vengono a costituire il Fondo Regionale.

Detto fondo è direttamente gestito dal Consiglio Direttivo per:

- a) il sostentamento della Sede Regionale e del Centro Operativo Regionale;
- b) il finanziamento temporaneo e/o straordinario di Sezione o Gruppi in difficoltà;
- c) il sostentamento e l'equipaggiamento della squadra di intervento regionale;
- d) varie altre esigenze.

Del Fondo Regionale vengono redatti regolari bilanci preventivo e consuntivo, suddivisi in capitoli corrispondenti alle voci di cui al presente articolo.

Articolo 34 - Bilancio Generale

I bilanci preventivo e consuntivo dell'Associazione hanno inizio il 1° Gennaio e termine col 31 Dicembre di ogni anno.

Da essi devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti dall'Associazione secondo quanto previsto dalle leggi vigenti.

I Bilanci sono compilati dal consiglio Direttivo che li sottopone, corredati da una relazione, entro la fine di marzo, ai Revisori dei Conti.

I Revisori di Conti, presa visione dei bilanci e della relazione, redigono una nota di commento e ritornano il tutto al Consiglio Direttivo entro il 10 Aprile.

Tale documentazione completa deve essere depositata per visione presso la Segreteria Regionale ed inviato in copia alle singole Sezioni e Gruppi almeno 10 giorni prima della data fissata per la prima convocazione dell'Assemblea Generale dei soci.

I bilanci vengono sottoposti all'Assemblea Generale dei Soci per l'approvazione, che avviene con votazione palese, entro e non oltre il 30 Aprile di ogni anno.

In quella sede viene sottoposto all'Assemblea il rendiconto operativo relativo all'anno solare precedente.

Articolo 35- I Bilanci delle Sezioni Provinciali e dei Gruppi Comunali

Le Sezioni Provinciali, ai quali sia stata conferita autonomia gestionale, sono tenute a stilare e presentare al Consiglio Direttivo, per la ratifica, i propri bilanci preventivo e consuntivo già

Unitamente al bilancio deve essere presentata la relazione operativa riassuntiva dell'anno precedente.

L'entità dell'indennizzo dovuto dal/dai socio/i dovrà essere stabilita a cura del Consiglio competente, in base all'entità del danno ed il grado di responsabilità del/dei socio/i.

22. ru. Moskau, Borodino
22. ru. Moskau, Borodino
22. ru. Moskau, Borodino